



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Savona

ORDINANZA n. 266/2018

“Ispezioni subacquee di verifica sullo stato di conservazione e di efficienza e di manutenzione alle strutture portuali nell'intero bacino portuale di Savona/Vado Ligure”

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Savona,

VISTA la propria Autorizzazione n. 380/2018 rilasciata in data 07/11/2018 alla Soc. KDM Sub Service S.r.l. e gli atti ivi richiamati.

RITENUTO NECESSARIO dettare norme a tutela della sicurezza della navigazione e delle operazioni nonché dare ampia diffusione all'attività meglio descritta in seguito.

VISTI gli artt. 17, 68 e 81 del Codice della navigazione e l'art. 59 del relativo Regolamento d'attuazione.

RENDE NOTO

che, con decorrenza immediata e fino al tramonto del 31/12/2018, le zone di mare del bacino portuale di Savona e Vado Ligure, come meglio evidenziate dall'allegato grafico al presente provvedimento (**ALL.1**), saranno interessate da un intervento subacqueo da parte della società “KDM Sub Service S.r.l.”.

ORDINA

Articolo 1 – (disposizioni).

Con decorrenza immediata e fino al tramonto del 31/12/2018, tutte le unità in transito in prossimità della zona di cui al “RENDE NOTO” devono prestare la massima attenzione, procedendo a lento moto, mantenendo una distanza minima di 30 metri dai mezzi nautici impiegati e dagli operatori subacquei impegnati nelle operazioni in questione, al fine di garantire il più ampio gradiente di sicurezza e, nel contempo, non ostacolare dette attività.

Articolo 2 – (deroghe).

Non sono soggette alle prescrizioni di cui all'articolo 1:

- le unità della Guardia Costiera, delle Forze di polizia in genere e dei Vigili del fuoco in ragione dei loro compiti istituzionali;
- i mezzi nautici della ditta operante;
- le unità adibite ad un pubblico servizio che abbiano necessità, non prorogabile, di accedere all'area in ragione delle finalità pubbliche perseguite;
- le unità autorizzate da questa Capitaneria di porto.

Articolo 3 – (disposizioni finali e sanzioni).

I contravventori alle disposizioni di cui sopra incorreranno, qualora il fatto non costituisca più grave e/o diverso reato ovvero illecito amministrativo, nelle sanzioni previste dagli articoli 1174 e/o 1231 del Codice della navigazione o artt. 53 e ss. della Legge 18.07.2005, n. 171 e saranno ritenuti responsabili in via penale e civile di qualsiasi danno procurato a persone o cose derivante dal comportamento tenuto.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza la cui pubblicità sia assicurata anche mediante pubblicazione sul sito istituzionale della Capitaneria di porto di Savona.

Savona, 07/11/2018.

IL COMANDANTE
C.V. (CP) Massimo GASPARINI

Publicato in data 07/11/2018
mediante inserimento nel sito
istituzionale della Capitaneria di porto
di Savona

